

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientrava nella competenze della Giunta Comunale.

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, modificativo dell'art. 6 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni;

Richiamato il comma 169 dell'ar. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il D.L. n. 93/2008 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24.07.2008 n. 126;

Visto il Decreto Ministeriale del 17/12/2009 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2010 al 30/04/2010;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata (che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) :

ANNO 2010	ALIQUOTE	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENZIONE PREVISTA DAL D.L. 93/08 CONVERTITO IN L. 126/08	
N. 1 PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (categoria C6,C2 o C7 nel limite di una unità immobiliare, nel caso di più unità immobiliari quella con rendita catastale più elevata)	ESENZIONE PREVISTA DAL D.L. 93/08 CONVERTITO IN L. 126/08	
PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (categoria C6,C2 o C7)	3 PER MILLE	
ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI, CHE LA OCCUPANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, ENTRO IL 2° GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE (limitata alle unità immobiliari di cat. catastale A)	ESENZIONE PREVISTA DAL D.L. 93/08 CONVERTITO IN L. 126/08	
ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili di categoria A1, A8 E A9)	4,95 PER MILLE	€ 103,29
ALTRI FABBRICATI	4,95 PER MILLE	
AREE EDIFICABILI	4,95 PER MILLE	
TERRENI AGRICOLI	4,95 PER MILLE	

Per i terreni agricoli divenuti edificabili da varianti al P.R.G. adottate e non definitivamente approvate l'aliquota da applicare è del 2 per mille.

2. di dare atto altresì che le premesse sono parte integrante del presente atto.
3. di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

l'art. 59, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto che i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 223/2006 convertito in L. 248/2006 interviene sulla definizione di area edificabile dando una nozione valida sia ai fini dell'IRPEF, dell'ICI, dell'IVA, delle imposte di registro e delle imposte catastali stabilendo che, per tutte le imposte, il terreno va considerato edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi;

occorre individuare i valori di mercato delle aree edificabili esistenti sul territorio comunale ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010;

PERTANTO

visti i prezzi medi rilevati sul mercato immobiliare;

VISTA la tabella, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportati i valori medi di mercato per l'anno 2010 cui riferirsi per la determinazione dei singoli cespiti ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dei conseguenti accertamenti, dando atto che i valori in essi espressi sono correlati ai valori medi di mercato delle aree edificabili nei rispettivi periodi considerati;

RITENUTO di precisare che i valori così determinati assumono carattere di soglia minima e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche;

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 25/03/1999 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Comunale generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 42 del 15/10/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli atti notarili di compravendita delle aree archiviati presso questo Ente;

premessi che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile di Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 della Legge n°267/00;

DELIBERA

1. di determinare i valori medi di mercato delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti dell'I.C.I. relativi all'anno 2010 secondo quanto indicato nelle tabelle allegate alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che per le particelle fondiari, aventi superficie inferiore al lotto minimo, il valore è costituito dal 50% del valore base riportato nelle tabelle allegate, questa riduzione decade nel momento in cui viene prodotta richiesta di permesso di costruire o di asservimento a terreni di altra ditta. Si precisa che tale riduzione di valore non risulta applicabile qualora un lotto minimo sia contiguo ad altri lotti edificabili e appartengano a soggetti di uno stesso nucleo familiare;
3. che il contribuente che dichiara un valore inferiore a quello stabilito nella deliberazione, sarà oggetto di provvedimento di accertamento e potrà dare prova della congruità dei valori delle aree di proprietà indicati nella propria dichiarazione rispetto ai valori minimi predeterminati con delibera del Comune, mediante apposita perizia giurata in cui dovranno essere riportate le ragioni del deprezzamento (ad esempio aree vincolate da strumenti sovraordinati, aree in genere non edificabili per ragioni geomorfologiche, ecc.) e la perizia giurata sarà sottoposta a verifica da parte degli uffici comunali;
4. di stabilire che le determinazioni dei valori delle aree edificabili, successive al periodo d'imposta 2010, saranno effettuate con successive deliberazioni;
5. di dare atto altresì che le premesse sono parte integrante del presente atto.

Di rendere attesa l'urgenza della esecutività del presente atto con voti unanimi e con separata votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.267/00

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. ANNO 2010

	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 5 MICROZONE	MICROZONA I CEPAGATTI CENTRO	MICROZONA II VILLANOVA BUCCIERI	MICROZONA III CANTO' STRADA BONIFICA	MICROZONA IV VALLEMARE VILLAREIA	MICROZONA V RURALI PERIFERICHE
		Fogli di mappa catastali	Fogli di mappa catastali	Fogli di mappa catastali	Fogli di mappa catastali	Fogli di mappa catastali
ZONA	TIPOLOGIA	12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20	3 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	22 / 23	27 / 31 / 32	1 / 2 / 4 / 6 / 14 / 15 / 16 / 21 / 24 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30
		€/MQ	€/MQ	€/MQ	€/MQ	€/MQ
A	Art. 16 delle N.T.A.	58,00	58,00	-----	52,00	-----
B1	Art. 17 delle N.T.A.	69,00	69,00	55,00	58,00	55,00
B2	Art. 18 delle N.T.A.	67,00	67,00	52,00	55,00	52,00
B3	Art. 19 delle N.T.A.	63,00	63,00	46,00	49,00	46,00
B4	Art. 20 delle N.T.A.	67,00	67,00	46,00	49,00	46,00
B5	Art. 21 delle N.T.A.	67,00	67,00	53,00	55,00	53,00
B6	Art. 22 delle N.T.A.	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
PEU RESIDENZIALE		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
C1	Art. 24 delle N.T.A.	53,00	53,00	47,00	49,00	47,00
C2	Art. 25 delle N.T.A.	66,00	66,00	60,00	63,00	60,00
	Verde pubblico attrezzato Parcheggi Pubblici Aree per Viabilità	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
C3	Art. 26 delle N.T.A.	57,00	57,00	46,00	49,00	46,00
	Verde pubblico attrezzato Parcheggi Pubblici Aree per Viabilità	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
C4	Art. 27 delle N.T.A.	46,00	46,00	40,00	43,00	40,00
D	Art. 29 delle N.T.A.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
D1	Art. 30 delle N.T.A.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
D2	Art. 31 delle N.T.A.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
D3	Art. 32 delle N.T.A.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
D4	Art. 33 delle N.T.A.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
D5	Art. 34 delle N.T.A.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
IMPIANTO PRODUTTIVO PAGO		-----	-----	-----	40,00	-----
PEU PRODUTTIVO		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

